

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 13 dicembre 2004

COMUNE DI ARIENZO - (Provincia di Caserta) - **Modifica dello statuto Comunale - Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 26/10/04, pubblicato all'Albo Pretorio dal 15/11/2004 al 15/12/2004 ed entrato in vigore, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.**

Art. 41

Nomina

Con deliberazione consiliare, può essere istituito l'ufficio del Difensore Civico.

Il Difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti ovvero del diploma di laurea in qualsiasi disciplina unitamente all'aver ricoperto una carica elettiva in un ente locale per almeno 5 (cinque) anni. L'assenza del diploma di laurea può essere sopperita dal possesso del diploma di scuola media superiore congiuntamente all'aver ricoperto una carica elettiva in un ente locale per almeno una legislatura e all'essere dipendente di una pubblica amministrazione da almeno 10 (dieci anni) con qualifica direttiva.

Il Difensore civico rimane in carica per il tempo determinato dal Consiglio comunale che lo ha eletto e, comunque, per un periodo non superiore alla scadenza elettorale; non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.

Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trovi in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo contributi o sovvenzioni;
- c) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;
- d) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o del Segretario comunale.

Art. 69

Revisione economico-finanziaria

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.

Il Collegio è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto.

Il Collegio attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.

Nell'esercizio delle loro attribuzioni, i Revisori dei conti hanno accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Collegio e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.

L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

All'organo di revisione possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

Il Comune comunica al tesoriere entro venti giorni i nominativi dei componenti dell'organo di Revisione.

Art. 70

Controllo di gestione e controllo di qualità

Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.

Nei servizi erogati all'utenza il comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

TITOLO VII

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 71

Disposizione finale

Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.

I regolamenti di attuazione dello Statuto saranno adottati entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto.